MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE PENSIONI DI GUERRA

Art. 14

Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate

Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione e' attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro puo' essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Versione in vigore dal 16 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra
Estremi	Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-normativa-sulle-pensioni-di-guerra/art-14-competenza-temporanea-per-la-trattazione-delle-pratiche-arretrate

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it